

PRODOTTI TESSILI I REQUISITI DI ETICHETTATURA E SICUREZZA

Serena Friscia
CCIAA MILOMB
26 novembre 2025

ATTIVITÀ PRINCIPALI

Attività informative

Controlli

Attività formative

Sensibilizzazione alla cittadinanza e ai giovani su legalità con materiale informativo, gazebo

ATTIVITÀ DI VIGILANZA



A che scopo?


Rafforzare il mercato unico, garantendo un'applicazione effettiva ed omogenea della normativa in modo che sia assicurata la libera circolazione solo ai prodotti conformi e correttamente etichettati.


In che modo?

Promuovendo azioni efficaci di **informazione** e di **controllo** affinché fabbricanti, importatori e distributori stabiliti sul territorio dello Stato adempiano agli obblighi di legge e, in caso di violazioni, pongano tempestivamente in essere tutte le misure correttive per evitare distorsioni al corretto funzionamento del mercato interno, a tutela degli operatori e dei consumatori con:

- applicazione di sanzioni;
- azioni correttive richieste agli operatori economici;
- provvedimenti restrittivi sulla libera circolazione dei prodotti non conformi.

L'etichetta è la carta d'identità del prodotto






La correttezza delle indicazioni e la chiarezza dei contenuti nell'etichetta rappresentano gli indicatori della **serietà del produttore** e, quindi, **dell'affidabilità del prodotto** acquistato


Uno **degli strumenti** più importanti che i consumatori hanno a disposizione per tutelarsi

Tipologie di controlli su prodotti venduti online o in un negozio fisico



- Il controllo visivo, nel caso di prodotti venduti online, avviene sia sul sito di vendita che all'arrivo del prodotto.
- Oltre alla corretta etichettatura e composizione è necessario **verificare la tracciabilità del prodotto**.

Avvio del controllo



FASI DEL CONTROLLO (I)

Individuazione dell'operatore economico presso cui effettuare il controllo

Controllo visivo – formale presso un luogo fisico

- **Verifica della presenza dell'etichetta** sul prodotto.
- **Controllo della correttezza dell'etichetta** (quali nel tessile l'uso della lingua italiana, l'indicazione delle fibre in ordine decrescente di peso, l'uso delle denominazioni previste dall'allegato I del Reg. 1007/2011, l'indicazione di eventuali parti non tessili di origine animale)
- **Redazione del verbale di verifica**

Esiti possibili:

- **Conformità** – si conclude il controllo.
- **Non conformità** - possibile sequestro cautelare e successiva contestazione della violazione e alternativa tra regolarizzazione dell'etichetta o ritiro dal mercato dei prodotti non conformi - entro 60 giorni la parte comunica l'esito alla Camera di Commercio che verifica l'avvenuta regolarizzazione/ritiro
- Nel caso di mancata regolarizzazione/ritiro applicazione di ulteriore sanzione prevista dall'art. 4 comma 10 del d.lgs 190/2017.

Comunicazione dell'esito del controllo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

FASI DEL CONTROLLO (II)

Individuazione dell'operatore economico presso cui effettuare il controllo

Controllo visivo – formale sul sito web

- **Verifica della presenza dell'indicazione della composizione fibrosa** in prossimità dell'immagine del prodotto/prezzo.
 - **Controllo della corretta presentazione delle indicazioni sulla composizione fibrosa** (quali ad esempio l'uso della lingua italiana, l'indicazione di eventuali parti non tessili di origine animale, la separazione dalle altre informazioni)
 - **Redazione del verbale di verifica** dove si da atto delle operazioni compiute
- Esiti possibili:
- **Conformità** – si conclude il controllo.
 - **Non conformità** - contestazione della violazione e assegnazione a norma dell'art. 4, comma 10 del d.lgs 190/2017 di un termine pari a 60 giorni per l'inserimento sul sito delle corrette indicazioni sulla composizione fibrosa o rimozione del prodotto dal sito
 - Nel caso si mancata regolarizzazione/rimozione applicazione di ulteriore sanzione prevista dall'art. 10 comma 11 del d.lgs 190/2017

Comunicazione dell'esito del controllo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Nel caso di assenza/non conformità delle indicazioni sulla composizione fibrosa sui siti web è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro per il fabbricante, l'importatore o il distributore

Informazioni tessili *online*

L'informazione sulla composizione deve essere:

- accessibile, leggibile, visibile e chiara
- deve trovarsi nelle immediate vicinanze della descrizione/foto del prodotto e del prezzo
- deve essere separata dalle altre informazioni del prodotto
- deve essere redatta almeno in lingua italiana e seguendo le indicazioni del Reg. 1007/2011



Vi deve essere corrispondenza tra quanto dichiarato in etichetta, i documenti commerciali e quanto presente sul sito di vendita

Principali errori:

- manca l'indicazione della composizione fibrosa
- denominazioni fibrose indicate con sigle, abbreviazioni, in lingua straniera
- fibre vengono indicate in ordine crescente di peso, (l'ordine corretto è quello decrescente)
- composizione generica e si trova all'interno di un testo descrittivo (deve essere riportata separatamente dalle altre informazioni)
- composizione priva dei dati quantitativi

FASI DEL CONTROLLO (III)

Individuazione dell'operatore economico presso cui effettuare il controllo

Analisi di campione di prodotto tessile venduto in un negozio fisico o su un sito web

- Prelievo casuale del prodotto da parte del personale camerale durante l'ispezione presso un luogo fisico o acquisto sul sito web
- Redazione del **verbale di prelievo** nel caso di verifica presso un negozio fisico o di **acquisto/prelievo** nel caso di verifica su un sito web e nel caso di acquisto on line del prodotto si verifica la corrispondenza tra indicazioni presenti sul sito web e si redige **verbale di verifica** dando evidenza delle non conformità riscontrate
- Nota di avvio del procedimento al fabbricante/importatore
- Invio del campione al laboratorio accreditato per le analisi
- Il laboratorio invia il rapporto di analisi alla Camera di Commercio che comunica l'esito alla Parte

Esiti possibili:

- a) Se esito positivo: il procedimento si conclude
- b) Se esito negativo: possibilità di analisi di revisione entro 15 giorni e versamento del deposito cauzionale pari ad euro 147,22

Se l'**analisi di revisione conferma** la non conformità, il costo del controllo è a totale carica della Parte, si **contesta la violazione** e si comunica alla Parte la scelta tra la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dal mercato dei prodotti, assegnando termine pari a 60 giorni

Con successivo sopralluogo si verifica della corretta esecuzione dell'ordine di conformazione o il ritiro dei prodotti dal mercato e in caso di mancata conformazione o mancato ritiro dal mercato si contesta la violazione (dall'art. 4 comma 10 del d.lgs 190/2017)

Se l'**analisi di revisione non** conferma la non conformità il procedimento si conclude e si restituisce alla Parte la cauzione versata

Comunicazione dell'esito del controllo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DECRETO LEGISLATIVO 12 LUGLIO 2024, N. 103



Art. 6 - per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa **pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro**, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, **diffida l'interessato a porre termine alla violazione**, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore **a venti giorni** dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.

IN CASO DI SANZIONI ?



- **Pagamento** del verbale di contestazione, entro 60 giorni, dalla notifica del verbale stesso
- Presentare, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, **scritti difensivi** alla Camera di commercio **presso cui è ubicata le sede legale** dell'impresa sanzionata

Perché una guida sull'etichettatura dei prodotti moda?

- Gli operatori economici non applicano correttamente la normativa in vigore, venendo meno ai propri obblighi di informazione, collaborazione, garanzia di qualità e sicurezza dei prodotti.
- Aiutare le imprese a rispettare le leggi nazionali ed europee, evitando sanzioni e ritiri dal mercato
- Le informazioni presenti sul prodotto acquistato sia in luogo fisico che on line per essere sottoposto a controllo sono, a volte, assenti o lacunose.
- Al fine di assicurare al consumatore una tutela adeguata in termini di informazione, comparazione e conformità alle norme per consentirgli una scelta sicura e consapevole.
- Allo scopo di garantire che tutti gli operatori economici, ovunque essi abbiano la loro sede, applichino le stesse norme se immettono un prodotto sul mercato dell'Unione Europea.



Obiettivo

Fornire agli operatori economici che vogliono offrire in vendita prodotti moda sia in un luogo fisico che on line, una guida utile per una corretta etichettatura ed evitare contestazioni.

In breve.....(I)

Normative applicabili per etichettare correttamente i prodotti del settore moda

La guida si basa su norme europee e nazionali che disciplinano l'obbligo di etichettatura per prodotti tessili, calzature e prodotti che utilizzano i termini cuoio, pelle e pelliccia.

Obblighi e responsabilità

Fabbricanti/importatori e distributori.

Etichetta

Informazioni obbligatorie

Quali informazioni deve obbligatoriamente contenere un'etichetta e come devono essere fornite.

Informazioni aggiuntive

Posso essere incluse anche altre informazioni come ad esempio quelle sulla manutenzione o certificazioni quali Ecolabel UE e OEKO-TEX.



L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DEL SETTORE MODA



In breve.....(II)

Sanzioni

Per etichette non corrette.

Controlli

Tipologia di controlli e chi può eseguirli.

Futuro e sostenibilità

Il Regolamento UE 2024/1781 promuove prodotti tessili ecocompatibili con durabilità, riciclabilità e passaporto digitale entro il 2030.



L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DEL SETTORE MODA



Mediazione civile e commerciale

Possibilità di risolvere i conflitti tra partner commerciali e con i consumatori in maniera stragiudiziale.

Riferimenti normativi e siti di interesse



Vademecum «L'e-commerce nella moda: tra buone prassi e obblighi di legge», per chi decide di aprire o ha già un'attività di e-commerce nel settore moda. Redatto in collaborazione con Netcomm e Federazione Moda Italia

Guida «L'etichettatura dei prodotti del settore moda» per una corretta etichettatura dei prodotti moda (capi tessili, calzature e prodotti che utilizzano i termini cuoio, pelle e pelliccia)

Realizzazione di un **breve video** su come etichettare correttamente i prodotti tessili venduti in loco e online

NOVITÀ



Azioni di sensibilizzazione su legalità e contraffazione



Gazebo anticontraffazione, con Polizia Locale, Indicam, Federazione Modaitalia, per sensibilizzare sui danni della contraffazione, dare modo ai visitatori di osservare da vicino alcune merci contraffatte e imparare a distinguere da un prodotto originale.

Iniziative per i giovani
(spettacoli teatrali, testimonianze, convegni) **e questionario**
formativo/informativo su **contraffazione e legalità**
per sensibilizzare i giovani sui rischi della contraffazione e delle mafie.

Realizzazione video, volantini cartacei e web
con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sui danni provocati dalla contraffazione, indirizzandoli verso comportamenti di acquisto responsabili.



**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE**



Sito internet: <https://www.milomb.camcom.it/tutela-della-fede-pubblica>



Email: tutela.fedepubblica@mi.camcom.it



legalita@mi.camcom.it